

LE INDENNITÀ PER L'EMERGENZA COVID-19 E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'INPS

RIFERIMENTI

- Artt. 27, 28 e 31, DL n. 18/2020
- Messaggio INPS 20.3.2020, n. 1288

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" il Legislatore ha riconosciuto, per il mese di marzo, un'indennità pari a € 600 a favore di:

- *lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;*
- *artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle rispettive Gestioni previdenziali.*

La stessa inoltre spetta ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché ai lavoratori agricoli e dello spettacolo. Recentemente l'INPS ha fornito i "primi" chiarimenti in merito:

- *ai soggetti beneficiari;*
- *alle modalità utilizzabili per richiedere l'indennità.*

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha previsto il **riconoscimento di un'indennità pari a € 600** a favore *"dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19"*.

Recentemente l'INPS con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 ha fornito i "primi" chiarimenti in merito alla suddetta agevolazione, di seguito esaminati.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

L'art. 27, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020.**



Con il citato Messaggio n. 1288, l'INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. "attivi"** alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

L'art. 28, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**



Con il citato Messaggio n. 1288, l'INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

L'indennità **spetta** in particolare ai titolari di **ditte individuali**, ai **soci** di società di persone e ai **collaboratori** di imprese familiari. La stessa **non spetta** agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

ALTRI BENEFICIARI

L'indennità di € 600 spetta altresì ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) ai lavoratori agricoli (art. 30) e dello spettacolo (art. 38).

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le predette indennità, pari a € 600:

- sono **riconosciute per il mese di marzo**;
- non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ

Merita innanzitutto rammentare che l'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del "click-day". Lo stesso Istituto con il citato Messaggio n. 1288 ha chiarito che la domanda:

- dovrà essere **presentata in via telematica** utilizzando i canali disponibili sul sito Internet dell'INPS;
- sarà **disponibile entro la fine del mese di marzo**.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci telefonando allo 0332/1575230 oppure inviando una mail a segreteria generale@aimeitalia.it